

SENTENZA

Nr. 817

in data 10/5/2006

Nr. Cron. 3892

Nr. Rep. 41377



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile,
riunito nelle persone dei signori:

Emilia Salvatore	Presidenta
Ernestino Bruschetta	Giudice relatore
Adriana Gherardi	Giudice

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella controversia n° 6043/2004 r.g.

promossa da

Attori

contro

Banca Popolare dell'Emilia-Romagna Soc. coop. a
r.l.

Convenuta

avente ad oggetto: nullità e inadempimento
contrattuali.

Atto di citazione notificato in data 9.12.2004.

Costituzione della convenuta. Udienza di
discussione in data 5.5.2006.

*Emilia Salvatore
Ernestino Bruschetta*

adito riterra di giustizia a titolo di mancato guadagno corrispondente all'eventuale rendimento maturato in favore degli attori qualora gli stessi avessero optato, conformemente alle loro intenzioni, di investire le somme indicate in premessa (dell'atto introduttivo) in strumenti finanziari non aleatori. Ovvero condannare la Banca Popolare dell'Emilia Romagna al pagamento a favore degli attori, di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa. Il tutto oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria, dovuti ex lege, dalla data di costituzione al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari»; «... preliminarmente eccepire la nullità del contratto di acquisto titoli per cui è causa, in ragione della mancanza del contratto quadro».

Per la convenuta: «Dichiarasi l'infondatezza delle domande di accertamento della violazione da parte della BPER delle norme contrattuali concernenti i servizi di investimento prestati a favore degli attori, nonché delle delle norme concernenti la buona fede, la diligenza e la professionalità richieste agli intermediari abilitati a prestare servizi di investimento; dichiararsi l'infondatezza

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

10
TRIBUNALE CIVILE
delle domande di condanna della Banca popolare dell'Emilia Romagna a risarcire agli attori i danni conseguenti direttamente ed indirettamente all'acquisto dei titoli Covered Warrant Global Supertech 20 presso la Filiale di Pievepelago della banca Popolare dell'Emilia Romagna. ...Con vittoria anche nelle spese>>; <<Sull'asserita nullità degli ordini per mancanza del "contratto quadro". ...La domanda è anch'essa inammissibile e infondata>>.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione [redacted] e [redacted] - [redacted] - convenivano davanti all'intestato tribunale di Modena la Banca Popolare dell'Emilia Romagna per udirla condannare al pagamento rispettivamente di € 2.282,90 ed € 3.131,16 a titolo di danno conseguente all'inadempimento di contratti di mandato di acquisto di Covered Warrant Global Supertech.

Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto di tutte le avversarie domande.

Scambiate le memorie consentite, gli attori depositavano istanza di fissazione dell'udienza di discussione precisando le trascritte conclusioni nel senso di ridurre la domanda di condanna della

*Andre Jelutsky
Cristian B. ...*

convenuta ad € 2.282,90 a favore di ciascuno ed oltre al mancato guadagno.

Dal giudice relatore era fissata udienza di discussione ed erano ammesse prove orali.

In memoria conclusoria gli attori per la prima volta eccepivano la nullità del contratto di acquisto titoli.

Il tribunale - confermato in punto di prove il decreto del giudice relatore - delegava quest'ultimo all'assunzione.

Terminata l'istruttoria la controversia era nuovamente rimessa al tribunale che - all'esito della discussione - la tratteneva a sentenza.

Il tribunale - nella camera di consiglio in pari data - decideva come in dispositivo.

Motivi della decisione

1. Deve essere osservato come - nella concreta fattispecie in esame - i contratti che vengono in rilievo sono tre.
2. Ed essi sono precisamente il cosiddetto contratto quadro, quello di intermediazione finanziaria e quello di compravendita di Covered Warranto Global SuperTech.
3. Con il contratto di intermediazione finanziaria la banca convenuta è stata incaricata di

*Esce Selek
Cristina Biondini*

comperare i detti Covered Warrant Global Supertech.

4. Il contratto di intermediazione finanziaria de quo presenta quindi i caratteri tutti del contratto di commissione disciplinato all'art. 1721 ss. c.c.
5. Il contratto di intermediazione finanziaria nemmeno deve andare confuso con il contratto di <<prestazione di servizi di investimento>> - cosiddetto contratto quadro - per il quale sono state dettate le disposizioni di cui agli artt. 21 ss. TUF ed ai regolamenti CONSOB collegati.
6. Gli attori hanno eccepita la nullità del contratto di compravendita dei Covered Warrant Global Supertech per inesistenza del cosiddetto contratto quadro ovvero violazione della sua disciplina legislativa.
7. L'eccezione di nullità sollevata dagli attori è peraltro infondata.
8. Difatti non può essere dichiarata la nullità del contratto di compravendita di valori mobiliari per il fatto della violazione delle disposizioni che regolano il contratto cosiddetto quadro di intermediazione finanziaria.

Salvo Scuteri
Consulente

E' inoltre risultato - sempre dalle testimonianze - che l'investimento de quo è stato adeguato al profilo speculativo degli attori e ciò sia in ordine alla loro professione e sia in ordine alla loro attitudine e sia in ordine alla loro capacità reddituale.

15. E' difatti emerso che Brugioni Giovanni svolge attività di assicuratore e che aveva promosso la collocazione di titoli analoghi a quelli oggetto di lite.

16. Inoltre l'ammontare dell'investimento per cui è causa - come si ricava dalla non rilevante richiesta di risarcimento - non è stato affatto cospicuo in ragione della capacità finanziaria degli attori e della circostanza che i detti Covered Warrant Global Supertech facevano riferimento alle più importanti aziende della cosiddetta New Economy.

17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, pronunciando nella causa e tra le parti in epigrafe emarginate:

- Rigetta tutte le domande proposte dagli attori.

*Dr. Felice
L'Avv. P. B. B.*

